II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 1970
che proroga il regime dei prezzi minimi
(70/550/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio, con decisione del 4 aprile 1962 relativa ai prezzi minimi (1), ha stabilito criteri obiettivi per l'elaborazione dei sistemi di prezzi minimi e per la fissazione di tali prezzi;

considerando che a norma dell'articolo 44, paragrafo 6, seconda frase del trattato, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione ad una maggioranza di 9 voti secondo la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, primo comma, fissa il regime da applicare nel quadro della politica agricola comune;

considerando che, in applicazione di tale norma, il Consiglio, con decisione del 20 dicembre 1969 (2), ha prorogato, per gli Stati membri interessati, il regime dei prezzi minimi esistenti alla data del 31 dicembre 1969; che ha tuttavia autorizzato la riscossione di tasse di compensazione, in sostituzione dei prezzi minimi, da un parte, in Germania per gli aceti commestibili ed i loro succedanei commestibili e, d'altra parte, in Francia, per le patate da semina e taluni prodotti del settore della pesca;

considerando che tale decisione è applicabile fino all'entrata in vigore di misure d'organizzazione comune dei mercati per i prodotti in questione, ma non oltre il 31 dicembre 1970;

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia d'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), è entrato in applicazione il 1° giugno 1970; che, a tale data, l'autorizzazione accordata alla Germania di riscuotere una tassa di compensazione all'importazione, in provenienza dagli altri Stati membri di aceti commestibili e di loro succedanei commestibili è venuta meno per quanto concerne l'aceto di vino;

considerando che il 20 ottobre 1970 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2142/70, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (4); che il regime previsto da questo regolamento è tuttavia applicabile, ad eccezione delle misure transitorie, soltanto a decorrere dal 1° febbraio 1971;

considerando che il 31 dicembre 1970 non saranno ancora applicabili misure d'organizzazione comune dei mercati a taluni prodotti ai quali si applica la decisione del 20 dicembre 1969 ed in particolare alle patate da semina; che è opportuno prorogare per il periodo necessario all'attuazione di dette misure, ma non oltre il 31 dicembre 1971, la validità delle disposizioni attualmente in vigore, adottate sulla base dell'articolo 44, paragrafo 6, del trattato,

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 995/62.
(2) GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 11.
(3) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La data del 31 dicembre 1970 prevista all'articolo 3 della decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativa al regime dei prezzi minimi, è sostituita da quella del 31 dicembre 1971.

2. Il testo dell'allegato A della decisione di cui al paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili:
	B. altri

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1970.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. ERTL